



Pensioni, a luglio la quattordicesima per il 2021: ecco i requisiti e e gli importi

Con la rata di pensione relativa al mese di luglio, a oltre tre milioni di pensionati verrà pagata una somma aggiuntiva "una tantum" denominata 14ª mensilità.

Risale al 2007 la sua istituzione. Dal 2016, in seguito a un accordo governo-sindacati, l'importo corrisposto è stato aumentato del 30% rispetto a quanto previsto all'origine ed è stato innalzato il limite del reddito per poterlo percepire.

Pertanto, a luglio 2021 otterranno questo importo aggiuntivo annuale i pensionati che

possiedono entrambi questi due requisiti:

1) età: almeno 64 anni, sia per gli uomini sia per le donne. Spetta anche nell'anno di compimento dell'età nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di età posseduti nell'anno in corso (compreso il mese di compimento; ad esempio: a chi è nato a luglio spettano sei dodicesimi del beneficio);

2) per il 2021 il reddito annuo posseduto complessivamente dal pensionato (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 10.054 euro.

Se il reddito è solo da pensione, questa non deve superare i 773 euro lordi al mese. Entro questo limite di reddito si percepiscono: a) 437 euro con 15 anni di contributi (18 per gli autonomi); b) 546 euro fino a 25 anni di contributi (28 per gli autonomi); c) 655 euro oltre i 25 anni (28 per gli autonomi).

Con un reddito personale compreso tra 10.055 e i 13.405 euro (due volte il trattamento minimo) e con gli stessi anni di contribuzione indicati, si percepiscono nel primo caso 336, nel secondo 420 e nel terzo 504 euro.

Come indicato l'importo che si percepisce varia in base al reddito individuale che si possiede e al numero degli anni di contributi versati.

Per i titolari di pensione di reversibilità: gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati: al 60% se si tratta del coniuge e all'80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio; 100% se i figli sono due; al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge. Ad esempio: se il defunto aveva versato 20 anni di contributi e l'unico titolare di pensione è il coniuge, in questo caso si

applica il 60%; pertanto, gli anni utili per determinare l'importo della 14ª sono 12.

La 14ª mensilità non è prevista per pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, invalidi civili) e ai titolari di pensione a carico di casse private e dei liberi professionisti. Il beneficio, essendo legato al reddito individuale, può essere percepito anche da chi ha una pensione inferiore al trattamento minimo, come per donne casalinghe ex lavoratrici il cui reddito del coniuge impedisce di percepire il trattamento minimo.

Concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte come rendite Inail, assegni e pensioni di natura assistenziale, ecc. Non vengono considerati: la casa di abitazione; l'importo della 14ª, gli assegni familiari, l'assegno di accompagnamento.

Il pagamento avviene d'ufficio quando l'Inps è in possesso dei redditi del pensionato: Altrimenti si dovrà presentare un'apposita domanda indicando il proprio reddito.

Angelo Vivenza